

La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 Cedu)

Sommario

1. RILIEVI INTRODUTTIVI. – 2. LA PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO PER INSUSSISTENZA DI UNA BASE LEGALE. – 3. IL REQUISITO DELLA PROPORZIONE.

1

RILIEVI INTRODUTTIVI

Come osservato nella precedente rassegna giurisprudenziale relativa al triennio 2008-2010, le pronunce della Corte europea sul diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 Cedu) maggiormente significative in materia penale riguardano essenzialmente gli istituti della confisca e del sequestro i quali, configurando un'ingerenza nel diritto in esame, devono soddisfare i due requisiti della sussistenza di un fondamento legale e del rispetto del canone della proporzione. Nelle sentenze adottate dai giudici di Strasburgo nell'anno 2011, in effetti, si possono registrare interessanti prese di posizione in merito ad entrambi i profili, nonché un'importante pronuncia che declina tali principi (con significative puntualizzazioni in tema di legalità) anche relativamente all'applicazione ed esecuzione di sanzioni pecuniarie.

2

LE PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO PER INSUSSISTENZA DI UNA BASE LEGALE

Per ciò che concerne il requisito della base legale di misure incidenti sul patrimonio dell'indagato o del condannato, anzitutto, viene in rilievo la sentenza *Rafiq Aliyev c. Azerbaijan*, relativa ad un'indagine su di un importante uomo economico e politico azero per diversi reati economico-tributari e politici. Nell'ambito di tale inchiesta, in particolare, venivano posti sotto sequestro diversi conti correnti ed altri beni di rilevante valore presso il domicilio del ricorrente, nonostante che una convalida emessa da un'autorità giurisdizionale intervenisse solamente alcuni mesi dopo il primo congelamento dei patrimoni. Anche in tale secondo momento, peraltro, non erano ancora stati contestati al ricorrente i diversi reati di tipo economico-tributario che potevano fungere da presupposto del provvedimento ablativo (contrabbando di petrolio, malversazione ed evasione fiscale), per i quali egli veniva solo successivamente formalmente imputato e, infine, condannato. Nella parte motiva sull'art. 1 Prot. 1 Cedu, pertanto, la Corte europea rileva che tale assenza di contestazione dei reati presupposto della confisca, considerato che la stessa legislazione nazionale ammetteva il sequestro esclusivamente rispetto a chi rivestiva la qualità di "accusato" di tali illeciti, ha costituito una violazione del requisito della base legale individuato dalla disposizione convenzionale¹.

Una seconda pronuncia significativa sotto il profilo della legalità dei provvedimenti ablativi è la sentenza *Vasilyev e Kovtun c. Russia* la quale trae origine da una pronuncia di responsabilità dei ricorrenti per diverse irregolarità fiscali commesse nell'attività di importazione di automobili e dalla conseguente confisca delle stesse. In particolare, tale provvedimento veniva reso esecutivo (e le automobili così vendute da parte delle

1. Sent. 6 dicembre 2011, *Rafiq Aliyev c. Azerbaijan* (ric. n. 45875/06), § 116 e ss.

autorità) ancorché fosse pendente un giudizio di appello, il quale terminava col riconoscimento dell'incompetenza del giudice di prime cure e, successivamente, con una declaratoria di prescrizione degli illeciti e di restituzione dei beni ad opera del giudice competente. La Corte europea, anche in relazione all'impossibilità per i ricorrenti di ottenere ogni tipo di risarcimento attraverso i rimedi interni, dichiara pertanto violato l'art. 1 Prot. 1 Cedu per insussistenza di una base legale della confisca, osservando come la stessa legislazione nazionale subordini l'esecuzione della misura all'esaurirsi dei mezzi di impugnazione a disposizione del ricorrente².

Molto interessante, infine, risulta la pronuncia *Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia* nella quale, come anticipato, la Corte volge il suo giudizio anche a sanzioni patrimoniali diverse dal sequestro e dalla confisca. Nel caso di specie, infatti, una nota società petrolifera russa veniva ritenuta responsabile di talune irregolarità fiscali commesse nell'ambito di diversi esercizi commerciali e, pertanto, condannata al pagamento di ingenti sanzioni economiche. A tale affermazione di responsabilità si perveniva, tuttavia, solo in virtù di una pronuncia con la quale la Corte costituzionale stabiliva, mediante interpretazione innovativa rispetto al diritto "vivente" preesistente, l'operatività di una sorta di causa interruttiva della prescrizione in caso di condotte di ostruzionismo del contribuente rispetto agli accertamenti fiscali, effettivamente riconosciute sussistenti nella procedura relativa all'anno 2000. Premessa la natura penale della sanzione irrogata, la Corte europea riconosce espressamente l'identità di contenuto tra il principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu ed il requisito della base legale richiesto dall'art. 1 Prot. 1 Cedu e, nello specifico, rileva che l'intervento della Corte costituzionale ha comportato un mutamento interpretativo della disciplina della prescrizione che non era prevedibile per la ricorrente e con effetti sfavorevoli dato che gli illeciti, altrimenti, sarebbero stati da considerare estinti. Per tale motivo, viene dichiarato insussistente ogni fondamento legale delle sanzioni applicate nella procedura relativa all'anno 2000, nonché di quelle irrogate nella procedura successiva (relativa all'anno 2001) limitatamente alle maggiorazioni derivanti dall'aggravante della recidiva, mentre vengono rigettate le altre doglianze in punto di legalità formulate nel ricorso (relative essenzialmente al metodo di calcolo delle sanzioni adottato dalle autorità giurisdizionali)³.

3

IL REQUISITO DELLA PROPORZIONE

Venendo al profilo della proporzione delle misure ablativo, si deve anzitutto segnalare la pronuncia *BENet Praha, Spol. S R.O. c. Repubblica Ceca* che trae origine dal sequestro di conti correnti bancari adottato nell'ambito di un'indagine per frode fiscale a carico di un amministratore della società ricorrente, la quale lamenta l'eccessiva durata della procedura e, di conseguenza, la sproporzione della limitazione al diritto di proprietà subita. La Corte rigetta tale doglianza osservando, anzitutto, che la durata dell'indagine risulta giustificata dalla complessità della stessa e, in secondo luogo, che la società poteva comunque esperire rimedi giurisdizionali al fine di limitare l'entità del sequestro, così distinguendo il caso di specie da taluni precedenti in materia in cui, al contrario, era stata ravvisata una violazione dell'art. 1 Prot. 1 Cedu⁴.

Ulteriori indicazioni in punto di proporzione, infine, si ricavano proprio dalla già

2. Sent. 13 dicembre 2011, *Vasilyev e Kuvton c. Russia* (ric. n. 13703/04), § 78 e ss.

3. Sent. 20 settembre 2011, *Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia* (ric. n. 14902/04), § 552 e ss. Interessante notare come il riferimento all'art. 7 Cedu, sebbene in sede di enucleazione dei principi valevoli in punto di legalità, non venga replicato al momento di rilevare i profili di violazione della Convenzione. Ciò è probabilmente dovuto al tendenziale inquadramento dell'istituto della prescrizione in chiave essenzialmente processuale da parte della Corte europea (quindi, sottratto all'operatività dell'art. 7 Cedu) secondo una soluzione che in questa pronuncia non viene, tuttavia, esplicitamente ribadita. In effetti, i giudici di Strasburgo si limitano a segnalare che probabilmente il mutamento interpretativo non ha inciso su "elementi sostanziali del reato o della pena", pur riguardando un istituto che attiene ad una *condicio sine qua non* della punibilità.

4. Sent. 20 settembre 2011, *BENet Praha, Spol. S R.O. c. Repubblica Ceca* (ric. nn. 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 and 33571/06), § 88 ss., con *distinguishing*, in particolare, rispetto ai casi *Immobiliare Saffi c. Italia* e *Denisova e Moiseyeva c. Russia*, quest'ultimo segnalato nella precedente rassegna giurisprudenziale relativa al triennio 2008-2010.

segnalata sentenza *Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*. Infatti, la complessa vicenda alla base del ricorso si caratterizzava anche per l'adozione delle misure del sequestro e della vendita forzata di beni della società al fine di garantire il pagamento delle sanzioni fiscali irrogate e dall'imposizione di significative spese processuali le quali, infine, conducevano la società medesima all'insolvenza e alla messa in liquidazione. La Corte europea ritiene tali misure aventi certamente un fondamento legale (a differenza, come detto, di una quota delle sanzioni fiscali) e, tuttavia, applicate con tempi e modalità eccessivamente gravose e tali da aver impedito di fatto alla ricorrente di poter adempiere alla propria obbligazione nei confronti dell'erario. Le autorità russe, in altri termini, non hanno tenuto conto del giusto equilibrio tra interessi privati e interessi generali tanto nell'esecuzione delle sanzioni fiscali, quanto relativamente all'imposizione delle spese legali le quali, ad avviso della Corte, appaiono decisamente sproporzionate ed illogicamente esigibili ancor prima del pagamento delle sanzioni medesime⁵.

5. Sent. 20 settembre 2011, *Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia* (ric. n. 14902/04), § 617 e ss.